

Una nota del ministero del lavoro chiarisce il ruolo della professione nei rapporti con la p.a.

# Consulenti interlocutori privilegiati

## Dal libro unico all'UniEmens, la gestione ai soli iscritti all'albo

**Pubblichiamo la circolare del ministero del lavoro (Nota 7857/2010) sui «Soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale»**

Come noto le più recenti modifiche apportate alla disciplina in materia di lavoro tendono ad informatizzare e quindi a «smaterializzare» l'effettuazione dei principali adempimenti lavoristici (comunicazioni al Centro per l'impiego, Libro unico del lavoro, inoltre prospetti informativi di cui alla legge n. 68/1999) e previdenziali (Uniemens). La modalità di effettuazione di tali adempimenti ha rafforzato il ruolo degli «intermediari» a ciò abilitati - quali i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dalla legge n. 12/1979 nonché i servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese - che sono da ritenersi interlocutori privilegiati degli organismi pubblici preposti al controllo degli stessi adempimenti. Va poi evidenziato che la crescente «smaterializzazione» delle operazioni relative agli adempimenti di lavoro e previ-

La crescente informatizzazione e smaterializzazione degli adempimenti non apre le strade a Ced, tributaristi e ad altri soggetti, anzi, al contrario, rafforza il ruolo dei consulenti del lavoro. Il ruolo dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati, infatti, è centrale e la legge n. 12/79, «con estrema chiarezza», non lascia spazio ad altri soggetti neanche per l'invio della comunicazione obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del libro unico del lavoro, Uniemens ecc. D'altro canto non potrebbe essere diversamente tenuto conto che il soggetto che effettua la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva è al contempo «interlocutore» degli Istituti previdenziali nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmessa; attività queste che,

denza incide, inevitabilmente, sugli aspetti operativi legati allo svolgimento degli adempimenti medesimi e sul rispetto delle prerogative dei soggetti a ciò abilitati o autorizzati in quanto le modalità gestionali e di comunicazione telematica dei dati lavoristici e previdenziali possono rendere incerta la reale ed effettiva riconducibilità degli stessi adempimenti ai soggetti tenuti all'invio. Pertanto, si ritiene opportuno fornire indicazioni volte ad assicurare la qualità dell'attività svolta da tali «intermediari»

indubbiamente, non possono che essere svolte da coloro che sono responsabili dei dati trasmessi in virtù della citata legge n. 12/79. A ricordarlo è il ministero del lavoro che con la nota prot. 7857/2010 interviene per ribadire chi sono i soggetti abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale, invitando Inps e Inail a controllare che le modalità di accesso telematico ai rispettivi sistemi informatici per l'invio degli adempimenti previsti dalla normativa vigente siano consentite esclusivamente ai Consulenti del lavoro e agli altri professionisti abilitati che abbiano provveduto alla preventiva comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, nonché ai servizi o Caf istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.

e a prevenire fenomeni di abusivismo nell'affidamento e nello svolgimento delle procedure. In tal senso, deve preliminarmente essere ribadita la centralità della legge n. 12/1979 che, con estrema chiarezza, evidenzia quali sono i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Fra tali adempimenti rientrano, senz'altro, l'invio della comunicazione obbligatoria, l'elaborazione e la trasmissione del Libro unico del lavoro e dei

prospetti informativi relativi ai disabili, nonché la trasmissione della documentazione di natura contributiva (DM10, Emens o più recentemente Uniemens e Com. Unica). Eventuali altre discipline che sembrerebbero «impattare» sulla stessa materia, anche se riferite a meri adempimenti accessori quale la trasmissione di tale documentazione (a esempio la previsione contenuta nell'art. 44, comma 9, della legge n. 326/2003 in materia di dati contributivi) non potranno dunque che essere lette alla luce o, meglio, in combi-

nato disposto con l'art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979. Da ciò deriva quindi, sia pur indirettamente, che la predisposizione e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale (DM10, Emens o Uniemens e Com.Unica) non può che essere effettuata da coloro che hanno titolo a legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. Inoltre va evidenziato che il soggetto che effettua la trasmissione della documentazione lavoristica e contributiva è al contempo «interlocutore» degli Istituti previdenziali e di questo ministero nei casi di richieste di chiarimenti, integrazioni o correzioni della documentazione trasmessa; attività queste che, evidentemente, non possono che provenire da coloro che sono responsabili dei dati trasmessi in virtù delle disposizioni della citata legge n. 12/1979. Da quanto premesso deriva in primo luogo che non risultano abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale in via informatica i centri di elaborazione dati (Ced) in quanto gli stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 12/1979, possono effettuare «esclusivamente» attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali e accessorie, come più volte evidenziato da questo ministero (cfr. Vademecum sul Libro unico del lavoro del 5 dicembre 2008). Parimenti non sono da considerarsi abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale quei soggetti che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale, quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili e i titolari di iscrizione alla Cciaa, salvo che non si tratti di commercialisti o esperti contabili che abbiano provveduto a informare preventivamente la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio dello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro ai sensi della citata legge n. 12/1979.

Si ribadisce pertanto che risultano abilitati alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, anche mediante strumenti telematici, solo i consulenti del lavoro e gli altri professionisti individuati dall'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, nonché i servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese secondo le modalità dettate nel già richiamato Vademecum sul Libro Unico del Lavoro emanato da questo Ministero.

Si invitano pertanto codesti Uffici a voler assicurare il rispetto delle indicazioni fornite con la presente circolare.

**Un investimento per la Cultura del Sociale**

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è una struttura che si propone come finalità la valorizzazione della figura del Consulente del Lavoro e la costituzione di progetti mirati alla crescita della tutela del lavoro familiare e familiare, nonché all'investimento dei giovani nel mercato del lavoro.

**destina il 5Xmille**

È un gesto che non costa nulla. Le somme sono destinate, infatti, verso allo Stato. È sufficiente inserire la propria firma nel modello TIN, Unico, CUD e il seguente

**Codice Fiscale 97237810581**

Scegliere per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF

RICERCA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Mario Rossi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro  
www.fondazionestudi.it | info@fondazionestudi.it

## A ROMA Assemblea dei presidenti a fine maggio

I Consulenti del lavoro fanno il punto della situazione in merito alla riforma delle professioni, partendo dalla propria. Il 20 e 21 maggio, presso il Centro Congressi Roma Eventi - Piazza di Spagna - Via Alibert 5/a, si riuniranno, infatti, i consigli provinciali. I dirigenti di categoria discuteranno dello stato dell'arte del processo di riforma del sistema ordinistico.

Un dibattito aperto e libero da cui, come d'abitudine, il Consiglio nazionale, trarrà spunti e stimoli per proseguire l'attività. Il duplice ruolo della presidente Marina Calderone, che guida anche il Comitato unico delle professioni, rende peraltro, quanto mai utile l'incontro; mirato anche a conoscere l'orientamento della base sulla riforma dell'ordinamento. Si parlerà anche delle varie iniziative attualmente in essere da parte del Consiglio nazionale in riferimento ad esempio ai rapporti con le Associazioni di categoria o alla presentazione di nuovi servizi dedicati ai Consigli provinciali, all'interno del portale di categoria. Previsto anche l'intervento dei due presidenti delle Fondazioni Studi e per il lavoro che illustreranno le iniziative in corso.

## NEWS

### Previdenza

Prosegue la serie di convegni organizzati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con il patrocinio del Consiglio nazionale dell'Ordine, in materia di previdenza. «LE FORME PENSIONISTICHE DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DEGLI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI», il tema dei convegni che faranno tappa il prossimo 6 maggio a Pescara (Hotel Promenade - Via Aldo Moro 63 Montesilvano, ore 15). Al centro del dibattito i sistemi previdenziali italiani e la loro sostenibilità in una serie di incontri che coinvolgerà l'intera penisola per tutti i prossimi mesi. Prossimi appuntamenti: Bologna (14.5), Cagliari (18.5), Vercelli (17.9), Lecco (29.9).

Pagina a cura



DELL'UFFICIO STAMPA  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
DELL'ORDINE  
DEI CONSULENTI DEL LAVORO